



SCADENZE DI FINE ANNO 2014 DI INTERESSE DEI FARMACISTI

Con il presente comunicato vogliamo ricordare alcune delle principali scadenze, sia di carattere normativo che riguardante gli adempimenti di fine anno.

1. Con la legge di stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 in G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, Suppl. Ord. n. 99) è stato abrogato (con il comma 589 dell'art. 1) il comma 17 dell'art. 11 del D.L. 1/12 convertito nella legge 27/12 (Cresci Italia). In tale comma era previsto il termine *“fino al requisito di età pensionabile”*, cioè 68 anni secondo il regolamento Enpaf, per il mantenimento della direzione delle farmacie private. Facevano eccezione le farmacie rurali sussidiate. La norma presentava gravi profili di incostituzionalità oltre a non costituire un incentivo all'assunzione di farmacisti disoccupati, ma solo capace di realizzare situazioni, di fatto, di falsa direzione in quanto la titolarità della farmacia sarebbe comunque rimasta in capo alla stessa persona che aveva ricoperto il ruolo di direttore (ditte individuali) o ai soci più anziani (nelle società).
2. Il problema di un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco rimane tutt'ora irrisolto. Se ne parla dal 2010 con previsioni legislative sempre prorogate. Anche quest'anno il termine del 31 dicembre 2014, per l'avvio della nuova remunerazione, è stato prorogato con decreto legge varato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre scorso. Il testo non è ancora pubblicato e quindi non si conosce quando andrà a scadere il nuovo termine.
3. Una problematica da non sottovalutare, e quindi si raccomanda di prestare la massima attenzione alle delibere comunali riguardanti il comune in cui ha sede la farmacia, è quella introdotta sempre con l'art. 11 del Cresci Italia e che recita: *“2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”*. A tale proposito occorre ricordare che, al fine dell'indizione del concorso straordinario, conseguente la riduzione del quorum a 3300 abitanti, i comuni avevano proceduto nel corso dell'anno 2012 ad una ricognizione del numero delle farmacie esistenti, individuandone di nuove laddove il rapporto abitanti/farmacie imponeva l'istituzione di nuove sedi. Molti comuni hanno trasmesso alla

regione la sola delimitazione territoriale delle nuove sedi, trascurando il non marginale dettaglio che le nuove sedi sarebbero andate inevitabilmente a ridurre la dimensione delle sedi esistenti in prossimità della/e nuova/e. Nel corso di quest'anno alcuni comuni hanno provveduto a ridelimitare le sedi preesistenti che si sono così trovate "mutilate" di alcune porzioni di territorio, condizionando anche l'eventuale trasferimento dei locali. L'atto alla base della ridelimitazione è comunque quello col quale sono state individuate le nuove sedi ma qualora venisse posto in essere il provvedimento con il quale si modificano, di fatto, i confini della propria sede, potrebbero sussistere ancora le condizioni per un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporre entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica. Per una migliore comprensione si ricorda anche che, sulla base della previsione di legge sopra riportata in corsivo, entro la fine di quest'anno (anno pari) tutti i comuni avrebbero dovuto procedere alla ricognizione. Il termine non è perentorio, ma solo ordinatorio per cui eventuali provvedimenti comunali di istituzione di nuove sedi o di ridefinizione dei confini potrebbero essere adottati anche nel corso del 2015.

4. Ed infine un adempimento obbligatorio ma che, se non attuato, può comportare sanzioni in caso di ispezione. Si tratta della chiusura annuale del registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti da effettuarsi alla scadenza del 31 dicembre. L'art. 62 del DPR 309/90 infatti recita: *“La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo”*. A tale proposito giova ricordare che le quantità da indicare, in calce all'ultima pagina relativa ad una determinata sostanza, sono quelle entrate e uscite nell'anno senza tenere conto delle giacenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

30 dicembre 2014

Associazione Scientifica Farmacisti Italiani